

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”, che prevede, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi volti ad assicurare una maggiore efficacia della tutela degli interessi pubblici sottesi alla disciplina del controllo e a favorire, nel contempo, la ripresa e il rilancio delle attività economiche liberandole dagli oneri non necessari derivanti dai controlli stessi.

In particolare, l'articolo 12, comma 4, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha introdotto, tra i principi e criteri direttivi della delega, il seguente: “*l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività*”.

In esercizio della delega, il presente decreto legislativo risponde, pertanto, all'esigenza di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota talune attività commerciali operanti nel territorio italiano, al fine di ridurre il rischio di estromissione di tali attività dal tessuto produttivo-commerciale cittadino, ad opera di grandi gruppi industriali e commerciali o di esercizi di basso livello qualitativo, tale da determinare la “standardizzazione” del tessuto commerciale o, in altra ipotesi, l'impoverimento dello stesso.

In un'ottica condivisa dai soggetti proponenti, dunque, salvaguardare le citate attività e le loro capacità attrattive vuol dire tutelare l'intero comparto del commercio nelle aree dove tali esercizi sono insediati. In sostanza, l'obiettivo del presente provvedimento normativo, nel rispetto del riparto di competenze costituzionale in materia di commercio, è quello di individuare un denominatore comune del lavoro già svolto sul tema dagli enti territoriali, costituendo al contempo un circuito nazionale per il riconoscimento del carattere storico e di eccellenza delle attività in possesso di determinati requisiti.

Sulle disposizioni del presente provvedimento - proposte dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno - sono state sentite, in apposite riunioni, le associazioni rappresentative di categoria e le rappresentanze sindacali, che hanno formulato talune osservazioni, recepite – laddove condivise – nell'articolato.

Il presente provvedimento normativo è composto da 8 articoli. In particolare:

### **Articolo 1 (Obiettivi)**

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, in attuazione della delega di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, e, in conformità, ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera *l-bis*) del medesimo articolo.



## **Articolo 2 (Imprese commerciali e artigiane storiche e di qualità)**

Il **comma 1** riconosce ai comuni, alle unioni dei comuni e alle regioni la facoltà di costituire, nell'ambito del proprio governo, specifici albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. Costituiscono requisiti necessari ai fini della registrazione presso tali albi: *a)* la localizzazione dell'attività nel territorio dell'ente che istituisce l'albo; *b)* l'esistenza dell'attività da almeno 50 anni; *c)* l'interesse merceologico, culturale, storico, artistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati; *d)* le caratteristiche dimensionali che connotano gli esercizi di vicinato. Il medesimo comma precisa, altresì, che i soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto, in fase di prima applicazione, agli albi di cui al presente decreto, anche in assenza dei requisiti previsti.

Il **comma 2** consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di mantenere separati gli albi delle attività commerciali ed esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche. Il **comma 3** stabilisce che i soggetti interessati all'inclusione negli albi sono tenuti a presentare la relativa richiesta al comune di competenza o, laddove il medesimo non sia costituito presso lo stesso comune, alla regione di appartenenza.

Il **comma 4**, riguardo alle ipotesi di subentro nell'attività iscritta all'albo locale, richiede, ai fini del mantenimento della qualifica di cui al comma 1, la continuità nella gestione, da un punto di vista merceologico (modalità di vendita e di produzione) e strutturale (conservazione e manutenzione degli spazi e degli elementi mobiliari di pregio, distintivi dell'attività).

Il **comma 5** estende la possibilità, fuori dai casi di subentro di cui al comma 4, di mantenere la qualificazione di cui al comma 1 anche ai casi di trasferimento dei locali, laddove restino immutati il titolare dell'esercizio e l'area d'insediamento e sia garantita la continuità dell'attività, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione.

Il **comma 6** prescrive, in capo ai citati enti territoriali, l'istituzione di specifiche commissioni al fine di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione negli albi locali.

Il **comma 7** proceduralizza i flussi comunicativi, ponendo in capo ai comuni l'onere di aggiornare periodicamente gli albi comunali e di trasmetterli alla regione, che provvede, a sua volta, all'aggiornamento dei propri albi e che, contestualmente, li inoltra agli Uffici del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il **comma 8** stabilisce che le regioni e gli altri enti locali danno adeguata diffusione e pubblicità – mediante i canali istituzionali – delle attività iscritte nei vari albi e dei percorsi e itinerari turistici che interessano le medesime attività.

Al **comma 9** è demandata ad un successivo decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata, la determinazione dei casi e delle modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti, anche temporali, necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività di cui al presente articolo.

## **Articolo 3 (Attività storiche di eccellenza)**

Il **comma 1** definisce le “attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza” quali attività commerciali ed esercizi pubblici storici - di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio - connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali, operanti nello stesso settore e negli stessi locali (di pregio), da almeno settanta anni continuativi, gestite, da almeno tre generazioni consecutive, dalla stessa famiglia



(o da un dipendente subentrato che abbia lì operato per almeno 10 anni), che abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi originari. Tali attività devono essere insediate nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale. Il **comma 2** riserva alle attività storiche di eccellenza una specifica sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 5.

#### **Articolo 4 (Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali)**

Al fine di garantire la continuità delle imprese oggetto del presente decreto, il **comma 1** riconosce, al legittimo detentore o possessore dei locali presso cui ha sede un'attività iscritta negli albi di cui al presente provvedimento, il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare. Ne discende che, laddove il proprietario intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile (ovvero la parte di un'immobile), è tenuto a darne comunicazione al citato detentore o possessore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'indicazione del corrispettivo richiesto, di eventuali ulteriori condizioni di vendita e dell'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Tale diritto può essere esercitato dal detentore o possessore entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con l'offerta di condizioni uguali a quelle comunicategli. In ogni caso, restano fermi i diritti di prelazione dei coeredi come riconosciuti dall'articolo 732 del codice civile.

Il **comma 2** demanda alle regioni la facoltà di individuare percorsi conciliativi volti a supportare e promuovere i trasferimenti di proprietà in favore degli esercenti onde evitare l'estromissione delle attività in esame dal tessuto produttivo-commerciale locale.

Il **comma 3** prevede che possano essere riconosciuti – su istanza - quali beni culturali le attività iscritte presso gli albi di cui al presente decreto, espressioni di identità culturale collettiva. A tutela della storicità e dell'eccellenza di tali siti, il Ministero della cultura può apporre vincoli di destinazione e specifici obblighi di conservazione in capo ai proprietari dei medesimi locali.

Il **comma 4** mantiene ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio del commercio in aree di valore culturale, previste dall'articolo 52, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### **Articolo 5 (Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni)**

Il **comma 1** istituisce l'albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, composto dagli albi regionali e comunali, gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il **comma 2** demanda ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del turismo (che ne cura gli aspetti promozionali), previo parere della Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità attuative e di operatività dell'albo nazionale. In particolare, saranno oggetto del predetto decreto interministeriale l'individuazione delle caratteristiche dell'albo, delle sottosezioni e dei flussi comunicativi tra i diversi piani di governo, le modalità di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni, la predisposizione, nel portale "Italia.it" del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT spa, di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alla



pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attività di valorizzazione e sulle campagne informative, nonché le modalità di raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

**Articolo 6 (*Misure di valorizzazione*)**

La norma demanda al Ministero del turismo, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione di misure – coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo - di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale. Tali misure, che possono consistere e beneficiare della creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali, possono essere promosse e avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

**Articolo 7 (*Clausola di salvaguardia*)**

La disposizione contiene una clausola di salvaguardia della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in coerenza con il riparto delle attribuzioni in materia.

**Articolo 8 (*Clausola di invarianza finanziaria*)**

La previsione reca la clausola di neutralità finanziaria.



## RELAZIONE TECNICA

### **Articolo 1 (Obiettivi)**

L'**articolo 1**, recante le finalità del provvedimento, ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 2 (Imprese commerciali e artigiane storiche e di qualità)**

L'**articolo 2** consente alle regioni e agli enti locali ivi richiamati di costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. Sul punto, sono già presenti, nel panorama normativo regionale e locale, vari esempi di albi e registri delle attività economiche interessate dal provvedimento in esame, alimentati dalle competenti amministrazioni. Si intende, pertanto, agevolare la costituzione di nuovi albi, alla cui gestione provvederanno i citati enti territoriali nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Con particolare riferimento ai commi 6, 7 e 8, si specifica quanto segue.

Il **comma 6** contempla lo svolgimento di attività di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo da parte degli enti locali. Tale attività, di natura ancillare a quelle già svolte dagli enti medesimi con riferimento agli albi esistenti a livello locale, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 7** introduce un onere di trasmissione periodico degli albi aggiornati da parte dei comuni alle regioni, ovvero, nel caso delle regioni e province autonome, al Ministero delle imprese e del made in Italy degli albi comunali aggiornati. Trattandosi di una mera attività di trasmissione di dati detenuti digitalmente, la stessa potrà avvenire senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 8** introduce un onere informativo sui siti internet istituzionali delle attività iscritte agli albi comunali e regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli. Trattasi, anche in questo caso, di attività complementari a quelle normalmente svolte dagli enti con riferimento alle attività di promozione e valorizzazione del territorio per il tramite dei siti istituzionali, talché saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 3 (Attività storiche di eccellenza)**

Dall'attuazione del presente articolo, avente natura definitoria e ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 4 (Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali)**

L'articolo reca misure di favore per gli esercenti le attività in oggetto. In particolare, la disposizione estende, a beneficio del legittimo detentore o possessore dei locali presso cui ha sede un'attività iscritta negli albi di cui al presente provvedimento, il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (**comma 1**), e demanda alle regioni l'individuazione di percorsi conciliativi volti a



supportare e promuovere i trasferimenti di proprietà in favore degli esercenti (**comma 2**). Si prevede, altresì, la possibilità per i citati esercenti di veder riconosciuta la propria attività quale “bene culturale” (**comma 3**). Tali misure riguardano, dunque, per un verso, il rapporto negoziale privatistico (solamente eventuale), e, dall’altro, l’*iter* di riconoscimento del carattere culturale di un bene da parte dei preposti uffici del Ministero della cultura (in nessun punto innovato dal presente intervento). Dall’attuazione delle presenti misure, dunque, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso, in particolare, che all’espletamento delle predette attività di cui al comma 3 già si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 5 (Istituzione dell’Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni)**

Il **comma 1** istituisce l’albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, composto dagli albi regionali e comunali, gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e il **comma 2** demanda ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del turismo la definizione delle modalità attuative e di operatività dell’albo nazionale. Il predetto albo opera da raccoglitore dei singoli albi territoriali e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri. Alla gestione e alimentazione del medesimo provvedono i Dicasteri citati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, per quanto di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si rileva che sussiste già una Direzione generale con apposite Divisioni competenti per Servizi e professioni, anche non organizzate in ordini o collegi, riconoscimento titoli professionali e promozione della concorrenza e del mercato. L’attività richiesta consiste, del resto, in una mera attività ordinaria che si limita al raccoglimento e pubblicazione di dati forniti dalle amministrazioni locali competenti e non riveste alcun carattere di complessità essendo un’attività che ben può rientrare tra le ordinarie attività della direzione competente sopra indicata. Pertanto, ai fini della gestione e alimentazione dello stesso, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvederà con le risorse umane, strumentali e tecniche sussistenti a legislazione vigente.

Con riferimento agli aspetti promozionali di competenza del Ministero del turismo, si rileva che tali attività rientrano nelle misure di valorizzazione e nelle campagne informative disciplinate dall’articolo 6 e che, pertanto, il Ministero del turismo provvederà allo svolgimento di tali attività mediante utilizzo delle risorse previste per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 6, vale a dire le risorse stanziate per il Contratto di servizio con Enit SpA (nuovo capitolo ex 5150).

#### **Articolo 6 (Misure di valorizzazione)**

La norma demanda al Ministero del turismo l’adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza iscritti all’albo nazionale. Tali iniziative, che possono essere avviate anche dagli *stakeholders*, per il tramite degli enti territoriali, sono promosse e avviate nell’ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente per i predetti scopi. Nel dettaglio, il Ministero del turismo utilizzerà per l’adozione delle predette misure le risorse già stanziate per il Contratto di servizio con Enit SpA (nuovo capitolo ex 5150); non sono, pertanto, previsti aggravii per la finanza pubblica.



**Articoli 7 e 8**

Gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano, e la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis) della legge 5 agosto 2022, n. 118

**Referente:** Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione  
e-mail: [legislativo@governo.it](mailto:legislativo@governo.it)

\*\*\*\*\*

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il decreto legislativo oggetto della presente relazione si inserisce nell'ambito del processo di semplificazione dei controlli alle attività economiche di cui alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, nello specifico, in attuazione del principio e criterio direttivo espresso dalla lettera l-bis) della predetta norma, introdotta dall'articolo 12, comma 4, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (*“previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività”*).

L'obiettivo del presente intervento è quello di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota talune attività commerciali operanti nel territorio italiano, per ridurre il rischio di estromissione di tali attività dal tessuto produttivo-commerciale cittadino, ad opera di grandi gruppi industriali e commerciali o di esercizi di basso livello qualitativo, tale da determinare la “standardizzazione” del tessuto commerciale o, in altra ipotesi, l'impoverimento dello stesso.

In sostanza, si intende, da un lato, mettere a sistema il lavoro già svolto in materia dalle amministrazioni territoriali, e, dall'altro, approntare un circuito nazionale per il riconoscimento del carattere storico e di eccellenza delle attività in possesso di determinati requisiti.

Lo spirito condiviso che muove il presente provvedimento consiste nell'idea che, tutelando le attività commerciali e artigiane storiche e le loro capacità attrattive, si finisce col tutelare l'intero comparto del commercio nelle aree dove tali attività storiche sono insediate.

## ***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

Le disposizioni normative prese a riferimento nella redazione del presente intervento regolatorio sono molteplici, attese anche le attribuzioni che la Costituzione riserva alle regioni nella materia che qui interessa. Tra le norme statali più significative, si annoverano:

- 1) **la legge 11 novembre 2011, n. 180** (c.d. Statuto delle imprese);
- 2) **la legge 27 dicembre 2023, n. 206**, che reca disposizioni tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea;
- 3) **il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, e, in particolare, **l'articolo 52**, recante disposizioni sull'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali.

A tali disposizioni organiche si affiancano le regolamentazioni, su base regionale, che rappresentano un solido punto di partenza nel processo teso a tutelare le attività economiche oggetto del presente decreto. A titolo esemplificativo, si segnalano:

- 1) **la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29**, che censisce i locali storici del territorio locale con attribuzione del marchio distintivo;
- 2) **la legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 2008, n. 5**, che istituisce l'Albo comunale delle botteghe storiche e dei mercati storici del territorio locale;
- 3) **la legge della regione Lazio 10 febbraio 2022, n. 1**, che reca la disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, con contestuale censimento delle attività medesime.

## ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.***

Il presente decreto non ha un'incidenza diretta e immediata su leggi o regolamenti vigenti.

## ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Le misure contenute nel decreto sono coerenti con i principi costituzionali.

In particolare, viene, in rilievo, oltre agli articoli 5 e 97 della Costituzione, il disposto dell'articolo 41 della Costituzione secondo cui l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

## ***5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali.

## ***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non constano interventi di rilegificazione.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal provvedimento in esame.

Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nel quale sono rinvenibili interventi di tipo strettamente settoriale. In particolare, si segnala la conformità alle disposizioni del cosiddetto *Small business act* di cui alla comunicazione della **Commissione europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008**, che istituisce una serie di linee guida per promuovere l'imprenditorialità e lo sviluppo delle piccole imprese nell'Unione Europea, mediante la stimolazione dell'intraprendenza e la semplificazione delle normative.

Si segnala, altresì, da ultimo, l'entrata in vigore del **regolamento (UE) n. 2023/2411**, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che risponde (e incentiva) ad uno spirito di tutela delle eccellenze locali.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

**14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il provvedimento in esame definisce, all'articolo 3, comma 1, le “*attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza*”, alle quali è riservata una specifica sezione dell'istituto Albo nazionale.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano aperte altre deleghe sul medesimo oggetto dell'intervento in esame.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

L'articolo 2, comma 7, demanda ai comuni la periodica trasmissione alle regioni – con cadenza almeno annuale – degli albi comunali aggiornati.

L'articolo 2, comma 9, rinvia a un successivo decreto interministeriale (Mimit – Mic – Mitur) per la determinazione dei casi e delle modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti, anche temporali, necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività in esame.

L'articolo 5, comma 2, demanda ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo (che ne cura gli aspetti promozionali), la definizione delle modalità attuative e di operatività dell'albo nazionale.

Il successivo articolo 6, inoltre, pone in capo al Ministro del turismo, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione di misure – coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo - di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale.

Non sono previsti termini per l'adozione degli atti sopra citati.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati i dati già disponibili e non appare necessario commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**PROVVEDIMENTO:** SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA COSTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, TIPIZZATI SOTTO IL PROFILO STORICO-CULTURALE O COMMERCIALE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DI DETTE ATTIVITÀ, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27, COMMA 1, LETTERA *L-BIS*) DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118

**AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:** Ministro per la pubblica amministrazione, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del turismo e Ministero della cultura

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto legislativo oggetto della presente relazione si inserisce nell'ambito del processo di semplificazione dei controlli alle attività economiche di cui alla delega legislativa conferita al governo dall'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, nello specifico, in attuazione del principio e criterio direttivo espresso dalla lettera *l-bis*) della predetta norma, introdotta dall'articolo 12, comma 4, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (*“previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di*

*specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività”).*

L'Italia è un Paese ricco di artigianato e le produzioni locali rappresentano un prezioso patrimonio che gli italiani stanno riscoprendo, che è apprezzato e sostenuto anche dai turisti.

Le botteghe storiche, in particolare, rappresentano una parte fondamentale del patrimonio culturale e commerciale del Paese. Questi esercizi sono per lo più attività familiari che si tramandano di generazione in generazione e che hanno mantenuto intatti i loro caratteri originali, offrendo prodotti e servizi tipici. Ogni città italiana ha le sue botteghe storiche, che riflettono la storia e la tradizione del luogo. Si tratta di luoghi simbolo delle città, spesso visitati dai turisti come veri e propri monumenti.

Gli esercizi e le botteghe storiche si caratterizzano per una storia riconosciuta, fortemente caratterizzata dal punto di vista del riferimento territoriale, implicano un “saper fare”, richiedono nella maggior parte dei casi percorsi lunghi di apprendimento e si caratterizzano per l'accesso diretto alla relazione con il cliente.

Tra l'altro, le stesse sono strettamente legate al concetto di “Made in Italy”, che ne costituisce un'importante componente, sia in termini di etica professionale ma anche per la capacità di introdurre qualità nelle produzioni, apprezzate in tutto il mondo.

Il Registro nazionale delle imprese storiche (istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d'impresa) conta **oltre 2.600 imprese**. Questo numero è indicativo ma non esaustivo del numero di imprese storiche presenti nel nostro territorio (può verosimilmente ritenersi che alcune imprese, seppure in possesso dei requisiti, non siano iscritte nel citato registro ovvero abbiano optato per l'iscrizione in albi istituiti a livello regionale o locale).

L'intervento mira a incentivare le attività dal punto di vista commerciale e a diffondere la capacità di circolazione del sapere esperienziale, a promuovere il rilancio del commercio di

vicinato nelle città ma anche nei piccoli centri, al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici.

Il presente intervento in coerenza con queste premesse, articola una serie di misure di valorizzazione degli esercizi commerciali e delle botteghe storiche e “d’eccellenza”, in funzione della promozione e del rafforzamento del dinamismo economico del settore interessato.

L’intervento avrà anche quali auspicati effetti l’innalzamento del livello di competitività dell’Italia in termini di attrattività turistica, che si rifletterà in un innalzamento dell’indotto e anche dell’occupazione nello specifico settore d’intervento.

Ulteriore obiettivo è quello di stimolare uno spostamento delle scelte dei consumatori verso prodotti di “eccellenza”, che appare una condizione indispensabile anche per un rilancio della domanda di beni e servizi che connotano, insieme ad altri, il Made in Italy.

Il decreto legislativo *de quo*, a tali fini:

- **istituisce un albo nazionale delle imprese, commerciali e artigiane storiche** gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in raccordo con il Ministero del turismo, che ne cura gli aspetti promozionali (art. 5);

- **mette in connessione il predetto albo con i registri locali** – di Comuni e Regioni – al fine di garantire uniformi misure di tutela e di valorizzazione ad una estesa platea di beneficiari, sempre nel rispetto del riparto operato, in materia di commercio, dalla Costituzione (art. 2 e 5);

- definisce la **nozione di “attività storiche di eccellenza”**, alle quali è destinata una specifica sezione dell’albo nazionale (art. 3);

- prevede specifiche **misure per la preservazione e la continuità dell’attività di impresa** (diretto di prelazione e disciplina del subentro) (art. 4);

- **valorizzazione dell’identità culturale** mediante la possibilità di accedere al riconoscimento di “bene culturale” e alle conseguenti misure di tutela (art. 4);

- previsione di **misure (da adottare) di valorizzazione e promozione turistica** delle imprese destinatarie, in raccordo con gli enti territoriali (art. 6).

L'intervento è stato elaborato dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, dal Ministero del turismo e dal Ministero della cultura. Ai fini della definizione del testo, in particolare, sono state organizzate apposite riunioni, cui hanno preso parte i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI, i referenti delle amministrazioni interessate e gli *stakeholder* di riferimento, come più dettagliatamente descritto nell'apposita sezione della presente relazione.

Il presente documento compie, dapprima, una breve, ma esaustiva, disamina del contesto, al fine di valutare al meglio l'opportunità di apportare dei correttivi all'attuale disciplina, soffermandosi, in particolare, sulle criticità che hanno determinato l'urgenza di giungere ad una individuazione degli strumenti strategici volti alla valorizzazione e salvaguardia delle imprese destinatarie del provvedimento normativo.

In particolare, la prima parte della relazione, redatta in maniera esclusiva dalla scrivente Amministrazione, analizza le misure a carattere generale, mentre la seconda parte, analizza le misure a contenuto specifico promosse da singole amministrazioni nell'ambito delle descritte interlocuzioni.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

### ***1.1. CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE***

Il crollo dei consumi e la progressiva desertificazione dei centri storici delle città – spesso a forte trazione turistica – rendono necessario un intervento normativo a supporto delle attività di commercio.

Come riportato nel comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'aprile 2024, rispetto allo stesso mese del 2023, **il valore delle vendite al dettaglio è in diminuzione per la grande distribuzione (-3,8%), le imprese operanti su piccole superfici (-0,5%) e le vendite al di fuori dei negozi (-0,8%).**

Tali dati confermano il *trend* negativo degli ultimi anni (conseguente anche alle misure di contrasto all'emergenza pandemica da COVID-19), che ha portato alla chiusura, solo nell'annualità 2020, di oltre 390.000 imprese del settore.

Da tale contesto origina la dirompente penetrazione dei grandi gruppi industriali, finanziari e commerciali che vedono nelle strade del centro storico – in modo particolare, nelle grandi città italiane - il luogo ideale per la promozione e la valorizzazione dei loro marchi attraverso l'apertura di numerosi punti vendita, a danno delle piccole aziende commerciali, tradizionali e storiche.

A tal proposito, si segnala in forte crescita (+ 27,3% nell'ultimo decennio) l'imprenditoria straniera in Italia (al 31 dicembre 2023, le persone fisiche nate all'estero che hanno il ruolo di amministratori, soci o titolari di imprese attive in Italia sono 775.559). **Gli imprenditori nati in Italia, invece, sono diminuiti del 6,4% nello stesso decennio: erano 7,14 milioni nel 2013, e 6,68 milioni nel 2023.**

Particolarmente segnate dal *trend* negativo sono le attività commerciali storiche e le botteghe artigiane che hanno registrato un significativo calo nei consumi e nella presenza sul mercato. Tale tendenza rappresenta il frutto di diverse circostanze che caratterizzano le logiche odierne:

- a) **il cambio dei comportamenti d'acquisto:** i consumatori moderni preferiscono sempre più i prodotti standardizzati e di massa, spesso più economici, rispetto agli articoli artigianali. Questo spostamento è in parte dovuto alla cultura dell'usa e getta, che penalizza i prodotti duraturi e riparabili tipici dell'artigianato. I consumatori di oggi tendono, dunque, a preferire la convenienza e la velocità degli acquisti online o presso grandi centri commerciali. Questo cambio di comportamento riduce il flusso di clienti verso i negozi tradizionali e storici (Fonte: CRIBIS - Gestione Crediti, Report e Informazioni su aziende);
- b) **la digitalizzazione,** che ha un impatto ambivalente sul settore artigianale: se da un lato offre nuove opportunità di mercato attraverso l'*e-commerce* e la promozione *online*, dall'altro ha anche accelerato la concorrenza globale e la preferenza per i

prodotti tecnologici rispetto a quelli tradizionali. Le attività storiche devono, quindi, competere con grandi catene commerciali e piattaforme di e-commerce che offrono una gamma più ampia di prodotti a prezzi spesso inferiori. Questo porta a una riduzione della clientela per i piccoli negozi storici.

- c) **ricambio generazionale:** un problema significativo è il mancato ricambio generazionale. Molti giovani non sono interessati a intraprendere mestieri artigiani, spesso percepiti come meno remunerativi e meno prestigiosi rispetto ad altre carriere. Questo porta alla chiusura di molte botteghe artigiane senza eredi pronti a prenderne il posto;
- d) **costi elevati e pressione fiscale:** i costi di gestione di una bottega artigiana o di un'attività commerciale storica, inclusi affitti e tasse locali, sono elevati e spesso insostenibili per piccole imprese. Le aree centrali delle città, dove spesso si trovano queste attività, vedono un costante incremento degli affitti, rendendo difficile per i negozi storici sostenere le spese. Durante la pandemia, invero, si sono registrate alcune iniziative locali, su base comunale e regionale, che hanno cercato di sostenere le botteghe attraverso agevolazioni fiscali e incentivi, ma questi interventi non sono stati sufficienti a invertire la tendenza al declino;
- e) **erosione del tessuto sociale e commerciale:** la chiusura delle attività storiche contribuisce alla perdita di identità e di attrattiva delle aree urbane. Questo fenomeno è particolarmente preoccupante nei centri storici delle città, dove le botteghe tradizionali rappresentano un importante patrimonio culturale e turistico.

A conferma delle difficoltà suindicate, dati recenti indicano che il numero delle botteghe artigiane e delle attività storiche continua a diminuire, con molte città italiane che registrano un calo significativo, con una riduzione del numero di artigiani che, in alcune grandi province, ha superato il 20% nell'ultimo decennio (Fonte: Quotidiano Nazionale).

## ***1.2. CONTESTO NORMATIVO***

L'ambito normativo all'interno del quale la materia che interessa si muove è quello delineato, in primo luogo, dalla Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva regionale il settore del commercio, ai sensi dell'art. 117 della Carta costituzionale. Pertanto, il Governo, nell'esercizio della delega conferita, si limita a proporre norme quadro sufficientemente elastiche da ricomprendere le diverse impostazioni regionali.

L'ambito normativo regionale che caratterizza gli esercizi storici è particolarmente vario: la maggior parte delle regioni ha istituito, infatti, appositi albi o registri che raccolgono gli elenchi delle imprese riconosciute di eccellenza, storiche o tradizionali. Tuttavia, i **requisiti per l'iscrizione nei diversi elenchi regionali sono differenti** e comportano, come si può immaginare, diversi regimi di tutela e di incentivo.

Ad esempio, in un numero considerevole di regioni, l'attributo della "storicità" viene rintracciato in funzione della presenza di elementi di pregio ascrivibili alla struttura interna ed esterna del locale presso il quale è esercitata l'attività commerciale, tenuto conto altresì degli arredi in esso presenti. In altri casi, la rilevanza delle caratteristiche dell'immobile, da valutare in sede di istruttoria sulla "storicità" di un locale, è riferita al contesto urbano in cui si svolge l'attività (Legge regione Lombardia n. 5 del 2019, "*Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)*").

Altre regioni, invece, prescindono dalla valutazione che collega la storicità del locale alla presenza di elementi quali il pregio architettonico, gli arredi o l'ubicazione del locale rispetto all'assetto urbano (ad esempio, legge Marche 4 aprile 2011, n. 5, "*Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici*").

Anche relativamente ai requisiti temporali di svolgimento dell'attività si riscontrano una notevole eterogeneità, alcune regioni richiedono quaranta anni di attività, altre cinquanta, altre ancora settanta o cento anni;

Elementi di ulteriore eterogeneità si rinvergono nella disciplina dell'*iter* procedurale del riconoscimento del carattere di "storicità". Infatti, alcune leggi regionali prevedono che l'avvio del procedimento possa avvenire esclusivamente su richiesta dell'interessato. Altre

regioni prevedono, invece, che l'iscrizione nell'elenco dei locali storici possa altresì avvenire mediante un censimento del comune territorialmente (Legge regione Lazio n. 1 del 10 febbraio 2022) competente ovvero su segnalazione di soggetti terzi, quali le camere di commercio, associazioni di categoria o altri enti esponenziali (Legge regione Abruzzo 10 gennaio 2024 n. 2).

A titolo esemplificativo:

- la **Regione Lazio, con L.R. 13 febbraio 2013, n. 4**, ha istituito un elenco regionale delle botteghe e attività storiche, a cui è rilasciata una specifica attestazione e un logo di riconoscimento. Sono considerate botteghe e attività storiche:

a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;

b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le botteghe d'arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;

d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o

lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge;

- la **Regione Lombardia, con legge regionale 4 marzo 2019, n. 5**, ha demandato alla Giunta l'istituzione di un elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, da intendersi tali:

a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;

b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;

c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici.

I suddetti esempi danno conto della **naturale diversità che contraddistingue le discipline regionali**, che, sebbene spesso mosse dallo stesso spirito, divergono sulle nozioni attribuite, nonché sui requisiti e gli incentivi riconosciuti ai soggetti iscritti.

Tale differenziazione rappresenta, in concreto, un **serio ostacolo al rilancio e alla ripresa del settore**, in quanto le imprese produttive coinvolte possono beneficiare esclusivamente delle misure di sostegno riconosciute loro dai comuni o dalle regioni di appartenenza, ovvero di misure *spot* varate in sede nazionale (invero, sempre più rare).

Le predette misure non hanno, infatti, come destinatari la totalità delle attività commerciali a cui il presente decreto si rivolge, bensì solo una parte di esse, stante la **mancaza, nel panorama normativo statale, di una definizione (e, quindi, di una categoria) delle "attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici"**. Colmare tale vuoto normativo, dunque, consentirebbe di perseguire con efficacia quelle esigenze unitarie di tutela e valorizzazione a cui sopra si fa riferimento.

In tale contesto normativo, l'articolo 12, comma 4, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha introdotto, tra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, volta - tra gli altri obiettivi - a favorire la ripresa e il rilancio

delle attività economiche, il seguente: “*l-bis*) *previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività*”.

Alla luce del quadro rappresentato, si pone quindi la necessità di tutelare il patrimonio commerciale nostrano, a cominciare dalle attività storiche e di eccellenza, ovverosia quelle che, per la loro lunga tradizione nell'ambito della stessa caratterizzazione merceologica, costituiscono una preziosa testimonianza di cultura e tradizione, oltre a rappresentare un elemento di qualificazione del tessuto urbano.

Per affrontare i suesposti **problemi di carattere economico-sociale**, sono necessari interventi a vari livelli, come politiche di sostegno mirate, promozione del turismo e dell'artigianato locale, oltre a misure per facilitare il passaggio generazionale e modernizzare le strutture senza perdere l'identità storica.

D'altra parte, in un'ottica di uniformità e omogeneità della tutela, è altresì indispensabile fornire **riscontri normativi certi** a tali imprese produttive, circoscrivendo con precisione l'ambito di operatività degli albi regionali e locali, al fine di indirizzare verso una platea – ora certa e determinata – le suddette misure.

L'intervento regolatorio *de quo*, pertanto, si inserisce nel contesto appena delineato, al fine di dare attuazione alla delega legislativa conferita al governo dall'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*), della legge 5 agosto 2022, n. 118, e per risolvere le criticità delineate.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

La finalità dell'intervento regolatorio in parola è quella di assicurare una maggiore efficacia della tutela degli interessi pubblici connessi alle attività di commercio - di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio - connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali, nonché favorire la ripresa e il rilancio delle predette imprese economiche mediante l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione.

Per il perseguimento di tali obiettivi, costituiscono obiettivi specifici dell'intervento i seguenti:

- **Requisiti di iscrizione delle attività agli albi regionali e comunali** (*art. 2, co. 1 e 2*);
- **Presupposti necessari all'iscrizione negli albi locali**, anche nei casi di intervenuta modificazione soggettiva della titolarità dell'impresa (*art. 2, co. 3, 4 e 5*);
- **Definizioni e requisiti uniformi delle attività storiche di eccellenza** (*art. 3*);
- **Misure per la tutela, valorizzazione e promozione delle attività commerciali**, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza (*art. 4 e 6*);
- **Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche** (*art. 5*)

### 2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Si ritiene che i principali indicatori (di breve, medio e lungo periodo) saranno i seguenti:

N.	Obiettivi	Indicatori
----	-----------	------------

1	<b>Requisiti e modalità uniformi di costituzione e tenuta degli albi regionali e comunali</b>	Numero di: - albi e registri già istituiti a livello locale; - imprese attive nel settore di interesse; - imprese attive già registrate presso albi locali; - requisiti comuni, su base regionale, ai fini dell'iscrizione nei relativi albi o registri
2	<b>Determinazione dei presupposti necessari all'iscrizione negli albi locali, anche nei casi di intervenuta modificazione soggettiva della titolarità dell'impresa</b>	Si vedano gli indicatori riportati al punto n. 1
3	<b>Definizione delle attività storiche di eccellenza e requisiti</b>	Numero di: - aziende esercenti attività commerciale di interesse nello stesso locale da almeno settanta anni continuativi; - aziende di produzione, somministrazione e vendita al dettaglio, a conduzione familiare, insediate in zone di pregio commerciale e nei centri storici.
4	<b>Tutela, valorizzazione e promozione delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza</b>	Numero di: - attività economiche riconosciute quali "beni culturali" ai sensi dell'art. 7-bis del Codice dei beni culturali;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- imprese artigiane, storiche e di eccellenza chiuse nell'ultimo triennio;</li> <li>- eventi, corsi e seminari organizzati dalle imprese destinatarie;</li> <li>- v. indicatori di cui al punto n. 1.</li> <li>- Rilevazione del livello di soddisfazione e fiducia delle imprese interessate.</li> </ul>
5	<b>Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche</b>	Si vedano gli indicatori riportati al punto n. 1
6	<b>Aumento della competitività del settore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Differenza sui valori di fatturato prima e dopo l'intervento regolatorio;</li> <li>- Numero di assunzioni effettuate a far data dall'entrata in vigore del provvedimento;</li> <li>- Numero di ore lavorate dal personale prima e dopo l'intervento regolatorio;</li> <li>- Differenza sul numero di cessazioni dell'attività da parte delle imprese interessate prima e dopo l'intervento regolatorio.</li> </ul>
7	<b>Ricambio generazionale</b>	<p>Numero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprese rilevate da under 35 a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- assunzioni under 35 presso le imprese interessate;</li> <li>- contratti di apprendistato stipulati da parte delle aziende interessate.</li> </ul>
8	<b>Digitalizzazione</b>	<p>Numero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siti web avviati a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento, intestati alle imprese interessate;</li> <li>- vendite online dei prodotti tipici da parte delle imprese interessate;</li> <li>- eventi, corsi e seminari online, organizzati dalle imprese interessate.</li> </ul>

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida alle criticità segnalate dalle imprese, né consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti compiutamente nella Sezione 2.

Inoltre, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe l'attuazione della delega conferita al governo dall'articolo 27, comma 1, lett. *l-bis*) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

#### 4.1. IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

➤ **Destinatari diretti:**

- soggetti che svolgono attività commerciale, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 (“*imprese commerciali e artigiane storiche e di qualità*”) e 3 (“*attività storiche di eccellenza*”) dello schema di decreto legislativo;
- soggetti già iscritti presso albi e registri locali delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici.

Per valutare sotto il profilo quantitativo, e non meramente qualitativo, la citata categoria di destinatari diretti dell'intervento regolatorio in esame, si ritiene utile richiamare i dati resi disponibili dall'INPS, secondo cui, nel 2022, si contavano **1.542.299 artigiani (-17,4 % rispetto al 2012)**.

Inoltre, sono accreditate nel Registro nazionale delle imprese storiche - istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d'impresa – **oltre 2.600 imprese storiche**, che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”.

Si può tuttavia ipotizzare che la platea dei destinatari del provvedimento sia più estesa. In primo luogo, il Registro coinvolge tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, iscritte al Registro Imprese con una continuità di attività nello stesso settore merceologico da almeno 100 anni, mentre il presente intervento si rivolge alle imprese con almeno 50 anni di attività o 70 per le attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza. Può, inoltre, verosimilmente ritenersi che alcune imprese, seppure in possesso dei requisiti, non siano iscritte nel citato registro ovvero abbiano optato per l'iscrizione in albi istituiti a livello regionale o locale.

➤ **Impatti sui destinatari diretti.**

Gli operatori economici potranno giovare:

- a) di una disciplina certa, omogenea, unitaria ed efficace concernente gli albi e i registri locali e nazionali;
- b) **della preservazione del patrimonio culturale:** le misure di tutela di cui agli artt. 2 e 4 del presente decreto aiutano a preservare le caratteristiche uniche delle attività commerciali e botteghe storiche, contribuendo a mantenere viva la tradizione artigianale e commerciale locale. Questo può attrarre turisti e residenti interessati alla storia e alla cultura, generando altresì un flusso continuo di clienti;
- c) **dell'avvio di processi di digitalizzazione:** le misure di valorizzazione possono incoraggiare l'adozione di tecnologie moderne e pratiche commerciali innovative, aiutando le imprese a migliorare l'efficienza operativa e a competere meglio con le grandi catene e l'*e-commerce*;
- d) **dell'accresciuto prestigio legato al riconoscimento ufficiale:** l'inclusione in un albo nazionale conferisce alle imprese un riconoscimento ufficiale che può aumentare la loro reputazione e autorevolezza. Questo riconoscimento - così come quello derivante dal possesso della qualifica di "bene culturale" di cui all'art. 4 - può attrarre nuovi clienti, sia locali che turisti, desiderosi di vivere esperienze autentiche e tradizionali;
- e) di campagne informative dedicate per il turismo nazionale e internazionale a favore delle citate imprese, sì da accrescere la competitività delle imprese italiane rispetto ai *competitor* stranieri;

#### 4.2 IMPATTI SPECIFICI

- **Effetti sulle PMI:** il provvedimento impatta, per definizione, esclusivamente sulle micro, piccole e medie imprese e non genera costi a carico delle stesse. Come già anticipato nel paragrafo precedente, le disposizioni in esame produrranno degli effetti positivi su tutte le PMI rientranti nel novero delle imprese menzionate. Le piccole e medie imprese, che

rappresentano la quasi totalità (93,2%) delle imprese attive in Italia, mediante gli strumenti di supporto che il presente intervento è volto a fornire, avranno maggiori possibilità di resistere all'ingresso dei grandi distributori stranieri nel tessuto produttivo e, al contempo, vedranno accrescere il loro *appeal* rispetto al turismo nazionale ed estero. Tra gli effetti principali che si presume possano scaturire dall'entrata in vigore del presente decreto vi sono:

- **aumento della visibilità e del *marketing***: la valorizzazione delle attività storiche di cui all'art. 6 del presente decreto può includere campagne di *marketing* mirate, eventi culturali e promozioni specifiche che aumentano la visibilità delle PMI. Iniziative come i mercati storici, i percorsi turistici o specifici circuiti merceologici possono portare nuovi clienti; la partecipazione in eventi culturali e collaborazioni con enti locali e nazionali può essere facilitata, inoltre, dall'appartenenza all'albo, incrementando le opportunità di *networking* e visibilità;
  - **accesso a incentivi e agevolazioni**: le imprese registrate nell'albo potrebbero avere accesso, in sede di attuazione dei provvedimenti che originano dal presente decreto, a specifici finanziamenti, contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali e altre forme di supporto economico per sostenere le attività storiche;
- **Effetti sulla concorrenza**: l'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

Sebbene, infatti, tali misure di tutela possano sembrar costituire una protezione eccessiva per le imprese destinatarie, tale da limitare l'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato, riducendo l'innovazione e la dinamicità del settore, in realtà, tale intervento normativo, opera, al contrario, quale riequilibratore di un assetto concorrenziale che, allo stato dell'arte, pare viziato dal contesto economico-sociale, che tende – come si è visto nelle precedenti sezioni - all'estromissione delle attività commerciali storiche e delle botteghe artigiane.

D'altro canto, **la concorrenza di settore si giova della diversificazione del mercato** che le misure introdotte con il presente provvedimento possono determinare.

In particolare, da un lato, gli interventi di tutela aiutano a preservare un'ampia gamma di offerte commerciali, **mantenendo viva la diversità nel mercato**, sì da impedire la monopolizzazione da parte delle grandi catene e promuovere un ambiente commerciale variegato e, dall'altro, le attività storiche, grazie alla loro unicità e tradizione, possono **stimolare innovazioni nel settore**, costringendo le nuove imprese a differenziarsi e migliorare la qualità dei loro prodotti e servizi per competere.

Non si ritiene, pertanto, che tale provvedimento introduca disposizioni tali da distorcere il sistema concorrenziale di settore, atteso anche che non si prevedono, in questa sede, sostegni economici, incentivi fiscali o contributi a fondo perduto a favore delle predette imprese.

➤ **Oneri informativi:** I principali oneri posti a carico delle imprese, intesi quali adempimenti connessi all'attuazione delle misure introdotte nei rapporti con la pubblica amministrazione, riguardano prevalentemente i costi (in termini di tempo ed economici) correlati alla richiesta di iscrizione negli albi.

Per quanto riguarda quelli comunali e regionali, si evidenzia che – come riportato in precedenza – molte realtà locali sono già dotate di appositi registri e albi che raccolgono gli elenchi delle imprese storiche. Pertanto, a molte delle aziende interessate dal presente provvedimento non sarà richiesto alcun adempimento ulteriore per beneficiare degli effetti derivanti dall'intervento, in quanto già iscritte nei predetti albi.

Diversamente, con riferimento al neoistituito albo nazionale, si demanda ad un successivo decreto interministeriale che definirà le modalità attuative e operative di tale strumento, ivi compresi gli adempimenti connessi alla possibilità di accesso alle funzionalità che si intenderanno sviluppare.

Si segnala, inoltre, la possibilità per le imprese, prevista dal presente provvedimento, di presentare richiesta ai competenti Uffici del MiC per il riconoscimento della qualifica di “bene culturale” alla propria attività.

➤ **Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo in argomento non è emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste, allo stato, la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

#### 4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Si ritiene che gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire in tempi brevi il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa. Come già ampiamente evidenziato, tali obiettivi sono perfettamente in linea con le esigenze più volte rappresentate in sede nazionale ed europea e rispondono all'indifferibile necessità di introdurre nel Paese misure di tutela, valorizzazione e promozione delle realtà imprenditoriali sopra menzionate, con ricadute positive per l'intera collettività.

Ai fini della predisposizione dello schema di provvedimento, l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, con le altre Amministrazioni proponenti (MIMIT, MITUR, MIC e MEF) ha organizzato e svolto una serie di incontri con gli *stakeholder* di riferimento rappresentativi del tessuto produttivo del Paese (Federdistribuzione, CNA, Confcommercio, Assoprofessioni, Confartigianato, Coldiretti, Ordine nazionale consulenti del lavoro, Confagricoltura, Associazione nazionale costruttori edili, Casartigiani, Confindustria, Confesercenti, Confederazione italiana della piccola e media industria, Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Confederazione associazioni professionali, Coordinamento Libere Associazioni Professionali, Assoprofessioni, Confederazione italiana della piccola e media industria privata, Rete delle professioni tecniche, Fondo ambiente). In tali occasioni, si è registrata un'ampia convergenza sullo spirito e sullo scopo del provvedimento, nell'ambito del quale sono state proposti – pressoché trasversalmente – alcuni obiettivi dell'intervento *de quo*.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 ATTUAZIONE**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio in esame, che dovranno garantire la piena attuazione delle nuove misure e procedure sancite con il presente decreto, sono:

- le Regioni, i Comuni, le Unioni di comuni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- il Ministero delle imprese e del made in Italy, per quanto concerne la gestione e alimentazione dell'Albo nazionale;
- il Ministero della cultura, per quanto riguarda le modalità di richiesta della qualifica di beni culturali da parte delle imprese espressioni di identità culturale collettiva e gli ulteriori eventuali adempimenti correlati alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il Ministero del turismo, circa l'adozione (e la promozione) di apposite misure di valorizzazione derivanti dalle disposizioni del presente decreto;
- i soggetti sopra menzionati per l'adozione dei provvedimenti attuativi a cui si rinvia nel decreto legislativo.

### **5.2. MONITORAGGIO**

Al fine di raggiungere i suesposti obiettivi, l'amministrazione deve dotarsi di strumenti a presidio dell'effettività delle misure adottate e, in particolare, della loro capacità di raggiungere i beneficiari finali. Il monitoraggio rappresenta, quindi, un'attività fondamentale e trasversale al processo che si intende realizzare con il presente intervento regolatorio. Il monitoraggio deve essere avviato precocemente durante il percorso di attuazione, in quanto, esso fornisce alle amministrazioni responsabili un riscontro sullo stato di avanzamento delle misure adottate, consentendo di identificare tempestivamente eventuali criticità e di definire gli opportuni interventi correttivi.

La valutazione assicurerà, inoltre, l'*accountability* dell'azione pubblica, in quanto permetterà di restituire agli *stakeholders* (ma anche agli organi di rappresentanza politica e ai cittadini) un bilancio periodico sui risultati raggiunti. In questo contesto, un ambito di indagine rilevante, sebbene non esclusivo, sarà costituito dalla percezione degli *stakeholders* circa i risultati attesi in termini di maggiori vendite.

Il provvedimento sarà valutato dal momento della sua entrata in vigore e, successivamente, con cadenza periodica:

- la base informativa sarà rappresentata, in primo luogo, dai dati contenuti negli elenchi, che consentiranno di ottenere informazioni preliminari sulla tipologia delle imprese iscritte, anche con riferimento alla data di avvio dell'attività, al settore merceologico di appartenenza, al numero di addetti e al territorio presso cui la stessa opera;
- si provvederà, come anticipato, allo svolgimento di incontri periodici a cadenza annuale (eccetto il primo, che verrà svolto entro 18 mesi dalla entrata in vigore del provvedimento) con gli *stakeholders* di riferimento per monitorare l'attuazione del provvedimento e l'emergere di eventuali criticità nonché per valutare l'opportunità di effettuare appositi *focus group* ovvero di svolgere consultazioni ristrette, con appositi questionari, alle quali potranno essere invitati gli iscritti agli elenchi. L'indagine si concentrerà sugli effetti prodotti dalle misure previste (e generate) dal provvedimento, nonché sulle criticità rilevate e sugli eventuali correttivi da apprestare per il raggiungimento degli obiettivi suesposti.

\*\*\*

#### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'A.I.R.**

Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, le amministrazioni proponenti hanno avviato una consultazione ristretta, secondo principi di trasparenza, chiarezza e

completezza di informazione nell'esposizione di analisi e proposte, con gli Uffici dei Ministeri competenti per materia. Sul testo sono state sentite, in apposite riunioni, le associazioni rappresentative di categoria, che sono state invitate ad esprimere le proprie valutazioni su una prima bozza di testo. Alcune delle proposte intervenute, ritenute meritevoli di accoglimento e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di delega, sono state integrate nell'articolato. A seguito dei richiamati incontri, le associazioni di categoria intervenute, in condivisione della ratio sottesa al provvedimento, hanno predisposto una serie di proposte atte ad implementare lo spirito dello stesso.

In particolare, si riportano sinteticamente di seguito le osservazioni formulate:

- CNA Turismo e Commercio ha condiviso l'esigenza della costituzione di un Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e di qualità, qualificandolo quale strumento atto a valorizzare, a livello nazionale, le attività locali. In merito alla determinazione dei criteri che delineano il parametro di eccellenza, ha fornito altresì un prezioso contributo in ordine al subentro nella conduzione dell'attività di un collaboratore, ipotesi quest'ultima accolta nel testo, il quale prevede all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'ipotesi di subentro del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno 10 anni e sia in possesso di adeguata qualificazione. È stata inoltre suggerita l'inclusione dei negozi e le botteghe artigiane di riconosciuto valore storico-culturale all'interno del Tourism Digital Hub (TDH), nonché l'istituzione di un fondo nazionale per l'attuazione delle finalità che il provvedimento si propone di raggiungere;

- CONFCOMMERCIO, ai fini della delineazione del criterio di storicità, ha suggerito di tenere in debita considerazione le peculiarità delle diverse attività storiche, introducendo una chiave di lettura già tenuta in considerazione nella stesura del testo, all'articolo 3, comma 1, lett. f) si fa riferimento ad aree di interesse generale o zone equipollenti. È stato altresì accolto nel testo in esame il suggerimento di un'opportuna valorizzazione del concetto di storicità e eccellenza.

Si segnalano, altresì, talune osservazioni formulate da CONFAGRICOLTURA, in materia di imprese agricole.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il provvedimento, nella fase di studio e analisi, è stato esaminato ed elaborato direttamente dagli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero del turismo e del Ministero della cultura.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

*Provvedimento: Decreto Legislativo - Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera l-bis) della legge 5 agosto 2022, n.118.*

*Amministrazione competente:* Ministero della Cultura - Art.4, commi 3 e 4.

*Referente dell'amministrazione competente:* Giovanni Antonelli, Ufficio legislativo – ufficiolegislativo@cultura.gov.it – tel. 06.67232584

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”, che prevede l'adozione entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi volti ad assicurare, tra l'altro, il rilancio delle attività economiche.

In particolare, l'articolo 12, comma 4, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha introdotto, tra i principi e criteri direttivi della delega del 2022, la previsione di cui alla lettera l-bis) ossia: “*previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di*

*specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività”.*

Tale previsione intende fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota talune attività commerciali operanti nel territorio italiano.

In sostanza, l’obiettivo del provvedimento normativo, nel rispetto del riparto di competenze costituzionali in materia, è quello di costituire presso i comuni, le unioni di comuni e le regioni degli albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici insistenti sul territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni e che siano connotate da un particolare interesse merceologico o storico culturale. Tali albi confluiscono in un Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici al cui interno è costituita una sezione per le attività storiche di eccellenza.

Per quanto di competenza di questo Ministero, si segnala l’art. 4, comma 3, che ha stabilito che il vincolo di destinazione d’uso del bene culturale, di cui all’art. 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, può essere legittimamente imposto anche a tutela delle attività storiche o di eccellenza, al fine di consentire il mantenimento della qualifica di storicità o di eccellenza, come di recente messo in luce dalla giurisprudenza in materia (sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 luglio 2023, n. 6752 nonché sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 13 febbraio 2023, n. 5).

Al comma 4, del medesimo articolo, restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l’esercizio del commercio in aree di valore culturale (art. 52, commi 1, 1 bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).

## **2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Tale intervento è giustificato dall’esigenza di dare attuazione alla delega di cui all’art. 27, comma 1 lett. 1-bis), legge 5 agosto 2022, n. 118, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”

e dare un riscontro alla recente giurisprudenza in materia di apposizioni di vincoli di destinazione d'uso dei beni culturali.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Per quanto di competenza di questo Ministero, non si rilevano indicatori quantitativi associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento.

## **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Si è tenuto conto dell'esigenza di fornire agli enti locali strumenti idonei per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota talune attività commerciali operanti nel territorio italiano e la possibilità per questo Ministero di apporre dei vincoli di destinazione d'uso su talune attività connotate da requisiti di storicità o eccellenza.

## **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

#### **- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività:**

I principali benefici attesi sono volti a tutelare le forme di manifestazione culturale di tipo immateriale. Non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **- distribuzione temporale degli effetti considerati:**

Le norme operano dall'entrata in vigore e producono effetti permanenti nel tempo.

### **4.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

#### **B. Effetti sulla concorrenza**

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

**C. Oneri informativi**

L'intervento normativo non determina alcuna intensificazione del livello di oneri informativi.

**D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento contiene disposizioni conformi al quadro regolatorio euro-unitario.

**4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Il provvedimento in oggetto risponde alle esigenze di promozione e sostegno nonché di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale.

In questa prospettiva, l'opzione in esame è stata ritenuta adeguata al raggiungimento dell'obiettivo.

**5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

**5.1 Attuazione**

Riguardo l'art. 4, commi 3 e 4, il soggetto Responsabile della attuazione delle misure è il Ministero della Cultura, anche per il tramite degli uffici centrali o periferici.

**5.2 Monitoraggio**

Il meccanismo di monitoraggio è costantemente definito dal Ministero della cultura nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali, attraverso le risorse a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

**CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Sono state sentite diverse associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

**PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il provvedimento è frutto dell'analisi e della valutazione delle esigenze rappresentate dai competenti uffici ministeriali e dai soggetti operanti nei settori interessati ed è stato elaborato dall'Ufficio legislativo del Ministero della cultura.

**Analisi impatto regolamentazione (A.I.R.)****(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169)**

**Provvedimento:** decreto legislativo recante “*Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera l-bis) della legge 5 agosto 2022, n. 118*”.

**Disposizioni di competenza del Ministero del turismo:** articolo 6 (*Misure di valorizzazione*).

**Referente dell’amministrazione competente:** Dott.ssa Giorgia Vendra – Ufficio legislativo del Ministero del turismo – telefono: 06 170 179 130

**SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La presente relazione descrive l’analisi d’impatto della regolamentazione relativa al decreto legislativo recante “*Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera l-bis) della legge 5 agosto 2022, n. 118*”, per gli aspetti di competenza del Ministero del turismo di cui all’articolo 6 del provvedimento in oggetto.

L’analisi è svolta in coerenza con il disposto dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

L’intervento in oggetto si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto normativo che attua la delega di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”, secondo cui il Governo è chiamato ad adottare uno o più decreti legislativi per assicurare la semplificazione, l’efficacia e il coordinamento dei controlli sulle attività economiche, liberandole dagli oneri non necessari, nel rispetto dei criteri e principi direttivi enunciati dalla stessa legge. Tra questi ultimi, si segnala la previsione per cui le regioni e gli enti locali possono predisporre misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d’intesa

con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, anche tramite la costituzione di specifici albi, i quali possano essere raccolti, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (art. 27, comma 1, lett. 1-bis).

Le misure introdotte dal provvedimento in oggetto si inscrivono in un contesto caratterizzato da una profonda crisi del settore dell'artigianato, segnato dalla scomparsa, soprattutto nei centri storici, di interi mestieri che hanno in passato aiutato a costruire l'identità di tanti luoghi italiani, quali ad esempio: l'impagliatore, il barbiere, il sarto, il corniciaio, il calzolaio, il falegname.

Il risultato di tale processo è lo stravolgimento dei luoghi urbani.

La *ratio* che ha guidato la previsione delle disposizioni richiamate è quella di preservare taluni esercizi pubblici storici, attività commerciali o botteghe artigiane - che presentano un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico o legato alle tradizioni locali del territorio su cui operano - dal rischio di essere espulsi dal tessuto produttivo della città a causa del progressivo avanzare di grandi gruppi industriali e commerciali che offrono un prodotto standardizzato e di minore livello qualitativo.

Uno studio realizzato da Confcommercio, con il contributo del Centro Studi Tagliacarne, pubblicato nel febbraio del 2024, focalizzato sulla "*Demografia d'impresa nelle città italiane*", ha evidenziato che tra il 2012 e il 2023, il commercio in sede fissa ha perso in 11 anni oltre 111.000 unità (-20,2%): in altre parole un'impresa attiva su cinque è scomparsa dal mercato e non è stata sostituita. Con riferimento a 120 comuni osservati, lo studio ha messo in luce una significativa perdita, tra il 2012 e il 2021, di oltre 25.000 negozi in sede fissa, dinamica che ha avuto come effetto una riduzione dei livelli di servizio e un impoverimento del tessuto urbano.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di rafforzare la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana, conformemente a quanto previsto dal Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027, parallelamente punta ad arginare e prevenire non solo la desertificazione commerciale, ma anche la perdita di elementi importanti del patrimonio della storia e della cultura di una città, come le botteghe artigiane storiche e di eccellenza, che rappresentano e custodiscono i gusti e le mode dei cittadini nel corso del tempo, attraverso misure di tutela e valorizzazione delle produzioni di eccellenza e dei luoghi storici.

Gli indicatori dell'efficacia delle misure possono essere individuati nel numero di attività commerciali/esercizi pubblici/botteghe storiche e/o di eccellenza che beneficeranno delle misure poste in campo e nel numero dei turisti coinvolti nei circuiti territoriali o merceologici a cui fanno capo le attività commerciali, gli esercizi pubblici e le botteghe artigiane storiche e di eccellenza.

L'opzione zero, ossia di non intervento, non risulta percorribile in considerazione del fatto che i dati in possesso dell'Amministrazione indicano che, in assenza di predisposizione di specifiche misure, il numero delle attività commerciali e delle botteghe artigiane storiche e/o di eccellenza è destinato a ridursi progressivamente nel tessuto urbano delle città, rischiando la scomparsa, determinando così un impoverimento dell'offerta commerciale. L'intervento normativo in esame si presenta necessario per il raggiungimento degli obiettivi descritti nei paragrafi seguenti.

L'analisi svolta ha individuato quali destinatari diretti dell'intervento normativo *de quo* i titolari di attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici e di eccellenza e i fruitori degli specifici circuiti merceologici o territoriali; in generale, si osserva che l'intera comunità cittadina può trarre beneficio da misure volte a preservare l'identità del territorio tramite la valorizzazione di esercizi commerciali/botteghe storiche e di eccellenza, che caratterizzano e tipizzano il tessuto urbano su cui insistono (c.d. destinatari indiretti).

La disposizione in esame, traducendosi in un arricchimento dell'offerta commerciale, è suscettibile di produrre effetti positivi sulle piccole e medie imprese coinvolte e di incrementare anche l'attrattività turistica dei territori interessati, nel complesso.

L'intervento in parola non genera oneri informativi per i cittadini e non recepisce alcuna direttiva europea.

La norma è stata predisposta all'esito di consultazioni informali svolte sia con le Amministrazioni pubbliche interessate, sia con le organizzazioni più rappresentative degli operatori economici del settore.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

L'intervento normativo in oggetto fa parte di un provvedimento più ampio che attua la delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*", secondo cui il Governo è chiamato ad adottare, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per assicurare la semplificazione, l'efficacia e il coordinamento dei controlli sulle attività economiche, liberandole dagli oneri non necessari, nel rispetto dei criteri e principi direttivi enunciati dalla stessa legge. Tra questi ultimi, di particolare rilievo, per i profili di interesse, si segnala la previsione per cui le regioni e gli enti locali possono deliberare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, anche tramite la costituzione di specifici albi, i quali possano essere raccolti, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (art. 27, comma 1, lett. l-bis).

Le misure introdotte dal provvedimento in oggetto si inscrivono in un contesto caratterizzato da una profonda crisi del settore dell'artigianato, segnato dalla scomparsa, soprattutto nei centri storici delle città, di interi mestieri che hanno in passato aiutato a costruire l'identità di tanti luoghi italiani, quali ad esempio: l'impagliatore, il barbiere, il sarto, il corniciaio, il calzolaio, il falegname.

Il risultato di tale processo è lo stravolgimento dei luoghi urbani.

La *ratio* che ha guidato la previsione delle disposizioni richiamate è quella di preservare taluni esercizi pubblici storici, attività commerciali o botteghe artigiane - che presentano un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico o legato alle tradizioni locali del territorio su cui operano - dal rischio di essere espulsi dal tessuto produttivo della città a causa del progressivo avanzare dei grandi gruppi industriali e commerciali che offrono un prodotto standardizzato e di minore livello qualitativo.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, composto dagli albi regionali e comunali, gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, con una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza. Il Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 6, cura, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione di misure - coerenti con gli obiettivi del Piano strategico di sviluppo del turismo - di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza, iscritti all'Albo

nazionale. Tali misure possono consistere e beneficiare della creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali.

\*\*\*\*\*

Uno studio realizzato da Confcommercio, con il contributo del Centro Studi Tagliacarne, pubblicato nel febbraio del 2024, focalizzato sulla “*Demografia d’impresa nelle città italiane*”, ha evidenziato che, in Italia, nel 2023, si contavano circa 440.000 imprese del commercio al dettaglio in sede fissa, circa 70.000 ambulanti e circa 328.000 attività di alloggio e ristorazione<sup>1</sup>. Dal confronto tra il 2012 e il 2023, risulta come il commercio in sede fissa abbia perso in 11 anni oltre 111.000 unità (-20,2%): in altre parole un’impresa attiva su cinque è scomparsa dal mercato e non è stata sostituita. Si tratta, secondo lo studio, dell’esito di un processo di trasformazione indotto dal rallentamento della domanda per consumi da parte delle famiglie, da nuovi orientamenti e comportamenti di spesa dei consumatori, dall’introduzione di nuove tecnologie che hanno incrementato gli acquisti online. L’approfondimento di questi macro-trend sui 120 comuni medio-grandi dell’Osservatorio dice che, tra il 2012 e il 2023, la presenza di negozi in sede fissa e ambulanti si è ridotta in linea con la tendenza nazionale, mentre sono aumentati con valori superiori alla media nazionale i servizi legati all’alloggio e alla ristorazione. Dal rapporto emerge il rischio di desertificazione commerciale in tante aree d’Italia, rischio corso da tutti i cittadini, anche quelli che non comprano alcunché presso i negozi fisici, in quanto:” *Insicurezza, micro-criminalità, riduzione del decoro urbano e perdita di valore degli immobili residenziali sono tutte potenziali conseguenze di città poco fruibili e poco vivibili: senza commercio di prossimità è impossibile sfuggire a un aumento del disagio sociale ed economico*”.

Gli esercizi commerciali svolgono un ruolo vitale nel contesto economico e sociale delle città ed esprimono una esternalità positiva in termini di servizi per la vivibilità del territorio urbano.

Con riferimento ai 120 comuni osservati, appare particolarmente significativa la perdita tra il 2012 e il 2021 di oltre 25.000 negozi in sede fissa, dinamica che ha avuto come effetto una riduzione dei livelli di servizio e un impoverimento del tessuto urbano.

---

<sup>1</sup> Cfr. Confcommercio, Imprese per l’Italia, Demografia d’impresa nelle città italiane, marzo 2024, nona edizione.

Per i profili d'interesse in questa sede, infine, il rapporto mette in luce un'importante relazione: *“dove si registra una minore diminuzione del numero di punti di vendita commerciali, si osserva un aumento più significativo nell'offerta di servizi di ristorazione e alloggio, cioè i servizi turistici. Questa importante e inedita evidenza empirica ci dice che se una città conserva almeno un livello minimo di vitalità, mostrando una riduzione relativa meno marcata dei negozi fisici, essa tende ad attrarre più turisti o risulta mediamente più attraente per i non residenti. Detto in altri termini: nelle città più attrattive per i turisti, si registra una minore diminuzione del numero di negozi. Il turismo non deve essere considerato, quindi, un fenomeno sostitutivo dei servizi per i residenti, almeno non oltre una certa soglia. Un'intelligente gestione del fenomeno turistico da parte delle politiche pubbliche può tradursi in un aumento dei servizi disponibili per i residenti, oltre che in una crescita del valore immobiliare nelle aree abitate”*.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di rafforzare la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana, conformemente a quanto previsto dal Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

- arginare e prevenire non solo la desertificazione commerciale, ma anche la perdita di elementi importanti del patrimonio della storia e della cultura di una città, come le botteghe artigiane storiche e di eccellenza, che rappresentano e custodiscono i gusti e le mode dei cittadini nel corso del tempo;
- promuovere attività di esplorazione esperienziale del patrimonio culturale, favorendo gli investimenti nella tutela e nella valorizzazione delle produzioni di eccellenza, degli artigiani e dei luoghi storici.

Al riguardo, si rammenta che il menzionato Piano strategico di sviluppo del turismo annovera tra gli ambiti strategici su cui focalizzare le azioni: a) il turismo culturale, da rilanciare anche attraverso la promozione di investimenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, delle sue produzioni di eccellenza, degli artigiani e dei luoghi storici del gusto, preservandone le espressioni identitarie; b) il turismo di alta gamma, da sostenere anche attraverso il potenziamento - in

collaborazione con altri ministeri e le regioni - di proposte esperienziali rivolte ai turisti da parte dell'artigianato artistico, di design italiano ed eccellenze nella produzione (corsi, degustazioni, attività *hands on*, ecc.), rafforzando la sinergia con l'offerta *shopping* relativa a moda e *brand* del Made in Italy.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Gli indicatori dell'efficacia delle misure possono essere individuati come di seguito:

- numero di attività commerciali/esercizi pubblici/botteghe storiche e di eccellenza che hanno beneficiato delle misure poste in campo;
- numero dei turisti coinvolti nei circuiti territoriali o merceologici a cui fanno capo le attività commerciali, gli esercizi pubblici e le botteghe artigiane storiche e di eccellenza.

## **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'opzione zero, ossia di non intervento, non risulta percorribile in considerazione del fatto che i dati in possesso dell'Amministrazione indicano che, in assenza di predisposizione di specifiche misure, il numero delle attività commerciali e delle botteghe artigiane storiche e di eccellenza è destinato a ridursi progressivamente, rischiando di scomparire dal tessuto urbano delle città ed impoverendo l'offerta commerciale.

L'intervento normativo in esame si presenta necessario per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel precedente paragrafo. In particolare, esso si colloca a valle di un procedimento volto a tutelare e valorizzare botteghe artigiane tipizzate sotto il profilo storico-culturale, prevedendo, a cura del Ministero del turismo, la predisposizione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano strategico di sviluppo del turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali.

## **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

#### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'analisi svolta ha individuato le seguenti categorie di destinatari:

- **titolari di attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici e di eccellenza - c.d. destinatari diretti**, i quali beneficiano nell'immediato delle misure predisposte dal Ministero del turismo, ad esempio di incentivi.
- **fruitori degli specifici circuiti merceologici o territoriali - c.d. destinatari diretti**, si tratta di soggetti che a seguito delle misure varate dal Ministero del turismo possono contare su un'offerta turistica più ricca, che amplia le loro possibilità di scelta.
- **tutta la comunità cittadina- c.d. destinatari indiretti** -. In generale, si osserva che l'intera comunità cittadina può trarre beneficio da misure volte a preservare l'identità del territorio tramite la valorizzazione di esercizi commerciali/botteghe storiche e di eccellenza, che caratterizzano e tipizzano il tessuto urbano su cui insistono.

#### 4.2 Impatti specifici

##### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto attiene al provvedimento in oggetto, si rilevano effetti positivi sulle piccole e medie attività commerciali/artigianali, che beneficeranno delle misure di valorizzazione e delle campagne informative poste in essere dal Ministero del turismo.

##### B. Effetti sulla concorrenza

Dall'analisi condotta, non si rilevano effetti negativi sulla concorrenza. L'opzione prescelta è compatibile con il funzionamento del meccanismo concorrenziale del mercato, vengono introdotte disposizioni idonee ad ampliare e ad arricchire l'offerta commerciale e quella turistica in favore di potenziali clienti che vedono accrescere il paniere dei prodotti e servizi a loro disposizione.

##### C. Oneri informativi

Si rileva che l'intervento normativo in commento non genera oneri informativi per i cittadini.

##### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La disposizione in esame non recepisce alcuna direttiva europea.

#### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle valutazioni svolte, si ritiene che l'intervento proposto sia in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in particolare, le misure poste in essere dal Ministero del turismo permetteranno di valorizzare le attività commerciali/botteghe storiche/ negozi di eccellenza iscritti all'Albo nazionale anche mediante la creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

Le disposizioni normative in esame richiedono interventi attuativi che puntualizzino e specifichino le misure che il Ministero del turismo intende adottare, in stretta collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il provvedimento prevede che le iniziative in esame possono essere avviate anche dalle associazioni di settore interessate per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

### **5.2 Monitoraggio**

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, la procedura di monitoraggio dell'intervento compete al Segretariato generale che verificherà l'efficacia delle misure predisposte con cadenza triennale.

### **6. Consultazioni svolte nel corso dell'Air**

L'intervento normativo è stato predisposto all'esito di consultazioni informali con i principali *stakeholder*.

### **7. Percorso di valutazione**

La disposizione in commento è stata elaborata dall'Ufficio legislativo del Ministero del turismo all'esito di interlocuzioni informali avute con le Amministrazioni pubbliche interessate.